



AUTORITA' DI BACINO DEL FIUME TEVERE

PIANO DI BACINO DEL FIUME TEVERE



piano stralcio
per il tratto metropolitano
del Tevere da Castel
Giubileo alla foce - P.S.5



Norme tecniche di attuazione (stralcio contenente gli articoli modificati)

Il Segretario generale: ing. Giorgio Cesari
Il coordinatore del Piano: ing. Carlo Ferranti
Il Comitato Tecnico

Revisione dicembre 2010

COPIA PER LA CONSULTAZIONE
IN **ROSSO** LE PARTI MODIFICATE

PIANO APPROVATO	MODIFICHE
<p>TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI</p> <p>Art. 1 Finalità generali</p> <p>1. Il presente Piano stralcio per il tratto metropolitano del fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce, di seguito denominato P.S.5, è redatto secondo le disposizioni dell'articolo 65, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale".</p> <p>2. L'ambito territoriale del piano è costituito dal bacino idrografico così come delimitato ai sensi del successivo art. 2.</p> <p>3. Il P.S.5 persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) tutela e valorizzazione del sistema delle acque superficiali e sotterranee dell'intero bacino idrografico, ai fini della loro utilizzazione ecosostenibile;</p> <p>b) tutela e valorizzazione dei corridoi ambientali e fluviali ai fini di una loro fruibilità ecosostenibile con riferimento anche alla sicurezza idraulica ed alla navigabilità.</p> <p>4. Le suddette finalità sono perseguite attraverso:</p> <p>a) regolamentazione degli usi diretti ed indiretti delle acque e dei suoli;</p> <p>b) azioni di tutela e salvaguardia della risorsa idrica;</p> <p>c) azioni dirette alla ricostituzione della naturalità degli ecosistemi fluviali;</p> <p>d) azioni dirette alla miglior gestione delle <i>opere idrauliche</i>.</p>	<p>TITOLO I PRINCIPI E FINALITÀ GENERALI</p> <p>Art. 1 Finalità generali</p> <p>1. Il presente Piano stralcio per il tratto metropolitano del fiume Tevere da Castel Giubileo alla foce, di seguito denominato P.S.5, è redatto secondo le disposizioni dell'art.17 della legge 183/89 come sostituito dell'articolo 65, comma 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 recante "Norme in materia ambientale".</p> <p>2. L'ambito territoriale del piano è costituito dal bacino idrografico così come delimitato ai sensi del successivo art. 2.</p> <p>3. Il P.S.5 persegue le seguenti finalità:</p> <p>a) tutela e valorizzazione del sistema delle acque superficiali e sotterranee dell'intero bacino idrografico, ai fini della loro utilizzazione ecosostenibile;</p> <p>b) tutela e valorizzazione dei corridoi ambientali e fluviali ai fini di una loro fruibilità ecosostenibile con riferimento anche alla sicurezza idraulica ed alla navigabilità.</p> <p>4. Le suddette finalità sono perseguite attraverso:</p> <p>a) regolamentazione degli usi diretti ed indiretti delle acque e dei suoli;</p> <p>b) azioni di tutela e salvaguardia della risorsa idrica;</p> <p>c) azioni dirette alla ricostituzione della naturalità degli ecosistemi fluviali;</p> <p>d) azioni dirette alla miglior gestione delle <i>opere idrauliche</i></p>

PIANO APPROVATO	MODIFICHE
<p>Art. 7 Elaborati del piano</p> <p>.....</p> <p>IV) <u>Allegati delle norme</u></p> <p>.....</p> <p>PARTE 2 : <i>Indirizzi di carattere procedurale</i></p> <p>.....</p>	<p>Art. 7 Elaborati del piano</p> <p>.....</p> <p>IV) <u>Allegati delle norme</u></p> <p>.....</p> <p>PARTE 2 : <i>Indirizzi di carattere procedurale</i></p> <p>PARTE 3 : <i>Linee guida per il progetto e la realizzazione dei sistemi di ormeggio per le installazioni galleggianti</i></p> <p>.....</p>

PIANO APPROVATO	MODIFICHE
TITOLO II	TITOLO II

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AMBITO DEL BACINO IDROGRAFICO

Art. 8 Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base

1. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base nell'area oggetto di pianificazione, sono individuati i seguenti ambienti idrogeologici, così come delimitati nella **Tav. A2 Bi**

Struttura Albana

Struttura Sabatina

Complessi vulcanici a nord dell'Aniene

Acquifero costiero

Acquifero alluvionale e dei complessi recenti

Complesso dei travertini

Acquiferi carbonatici.

2. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base, in conformità degli obiettivi posti dal presente Piano sono definite:

a) "aree ad elevata concentrazione di prelievi", le aree che rappresentano quei settori del corpo idrico sotterraneo in cui la concentrazione dei prelievi determina livelli di alterazione della circolazione idrica e dei livelli piezometrici significativamente superiori a quelli delle aree circostanti con conseguente rischio di compromissione dell'approvvigionamento idrico e delle attività insistenti;

b) "area a rischio di intrusione salina" particolarmente vulnerabile all'intrusione di acqua marina a causa dell'elevata pressione antropica sull'acquifero costiero

3. Le aree di cui al comma 2, rappresentate nella **Tav.P1 Bi**, risultano, allo stato attuale, interessate da fenomeni riscontrati e definiti incompatibili con gli equilibri degli acquiferi relativi e del deflusso di base superficiale.

4. Per il perseguimento degli obiettivi posti dal presente articolo gli allegati alle presenti norme hanno i seguenti contenuti:

- Allegato **A**: "*Criteri per la gestione delle risorse idriche*", riporta le indicazioni ed i valori guida per le concessioni di acque pubbliche ed i valori guida per il deflusso di base dei corsi definiti strategici ai fini degli obiettivi della pianificazione; riporta inoltre le metodologie per la individuazione delle aree di cui al

DISPOSIZIONI GENERALI PER L'AMBITO DEL BACINO IDROGRAFICO

Art. 8 Disposizioni per la salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base

1. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base nell'area oggetto di pianificazione, sono individuati i seguenti ambienti idrogeologici, così come delimitati nella **Tav. A2 Bi**

Struttura Albana

Struttura Sabatina

Complessi vulcanici a nord dell'Aniene

Acquifero costiero

Acquifero alluvionale e dei complessi recenti

Complesso dei travertini

Acquiferi carbonatici.

2. La **Tav. P1 Bi** individua i bacini idrogeologici e, all'interno di questi, le aree a regime idraulico alterato, così definite:

a) "aree critiche": settori in cui l'alterazione della circolazione idrica è connessa ad una elevata concentrazione dei prelievi e determina un rischio di compromissione dell'approvvigionamento idrico e delle attività insistenti;

b) "aree di attenzione": aree in cui si evidenzia una alterazione della circolazione idrica non direttamente correlabile ai prelievi;

c) "aree a rischio di intrusione salina": settori dell'acquifero costiero nei quali l'alterazione della circolazione sotterranea causa intrusione di acqua marina;

d) "aree di salvaguardia della tenuta di Castel Porziano"

e) "area di attività estrattiva Magliana–Galeria": area a regime delle acque alterato per intensa attività estrattiva.

3. Ai fini della salvaguardia degli acquiferi e del deflusso di base, sono parte integrante delle presenti norme i seguenti allegati:

- Allegato **A**: "*Criteri per la gestione delle risorse idriche*", riporta le indicazioni ed i valori guida per il rilascio delle concessioni di acque pubbliche ed i valori guida per il deflusso di base dei corsi d'acqua definiti strategici ai fini degli obiettivi della pianificazione; riporta inoltre le metodologie per la individuazione delle aree di cui al comma 2.

- Allegato **B**: "*Linee guida per la costruzione di pozzi per l'estrazione di acqua sotterranea*" riporta gli indirizzi operativi per la realizzazione di opere di captazione di acque sotterranee.

4. Le aree di cui al comma 2 e gli allegati di cui al comma 3 sono aggiornati nei modi e nei termini definiti dal Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale.

5. L'allegato **A** di cui al comma 4, è aggiornato con

<p>comma 2; - Allegato B: “Linee guida per la costruzione di pozzi per l'estrazione di acqua sotterranea” riporta gli indirizzi operativi da rispettare per la realizzazione di opere di captazione che non siano pregiudizievoli .</p> <p>5. L'allegato A di cui al comma 4, è aggiornato con cadenza e metodo definiti dalla normativa del Piano di bacino stralcio - Ps9 Piano della risorsa.</p>	<p>cadenza e metodo definiti dalla normativa del Piano di bacino stralcio – Ps9 Piano della risorsa.</p>
--	---

PIANO APPROVATO	MODIFICHE
<p>Art. 9 Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell'utilizzazione della risorsa idrica sotterranea</p> <p>1. Nelle aree di cui all'art. 8 comma 2, nelle more della adozione di specifici provvedimenti in termini di revisione del regime delle concessioni ai sensi dell'art. 95 c. 5 del d.lgs 3 aprile 2006 n. 152, è sospeso il rilascio di nuove concessioni. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui sopra le aree di cui all'art. 8 comma 2 sono aggiornate dall'Autorità di Bacino del Fiume Tevere, nei modi e nei termini definiti dal Piano stralcio per la Risorsa PS9.</p> <p>2. Nelle aree di cui al comma precedente, nel caso si debba provvedere al rilascio di una concessione funzionale alla realizzazione o al regime di un'opera pubblica o di pubblico interesse, l'Amministrazione concedente ne valuta la richiesta richiedendo la verifica che le quantità, oggetto di domanda, non siano approvvigionabili in altro modo</p>	<p>Art. 9 Disposizioni relative al regime autorizzatorio e concessorio dell'utilizzazione della risorsa idrica sotterranea</p> <p>1. Nelle aree di cui all'art. 8 comma 2, lettere a), c) e d) è sospeso il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e delle nuove concessioni di acque sotterranee nelle more della adozione di specifici provvedimenti di revisione del regime delle concessioni ai sensi dell'art. 95 comma 5 del D.lgs 3 aprile 2006 n. 152.</p> <p>2. Nelle aree di cui al comma precedente, il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e delle concessioni di acque sotterranee necessarie alla realizzazione e/o alla funzionalità di un'opera pubblica o di pubblico interesse è consentito previa verifica che le quantità richieste non siano approvvigionabili in altro modo.</p> <p>Nelle aree di cui all'art. 8 comma 2, lettere b) ed e) il rilascio delle autorizzazioni alla ricerca e delle concessioni di acque sotterranee è subordinato alla verifica che le quantità richieste non siano approvvigionabili in altro modo</p> <p>4. Le disposizioni di cui al presente articolo sono aggiornate nei modi e nei termini definiti dal Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale.</p>

PIANO APPROVATO	MODIFICHE
<p>Art. 10 Relazioni con il Piano di Tutela</p> <p>1. Gli aggiornamenti del Piano di Tutela definiscono, in funzione di specifici obiettivi di qualità dei corpi idrici, gli incrementi delle portate di minimo vitale funzionali a tali particolari obiettivi.</p> <p>2. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel BURL della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, la Regione emana disposizioni concernenti: a) la valutazione del fabbisogno idrico per consumo</p>	<p>Art. 10 Relazioni con il Piano di Tutela</p> <p>1. Gli aggiornamenti del Piano di Tutela definiscono, in funzione di specifici obiettivi di qualità dei corpi idrici, gli incrementi delle portate di minimo vitale funzionali a tali particolari obiettivi.</p> <p>2. Entro 12 mesi dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e nel B.U.R.L. della Regione Lazio dell'approvazione del P.S.5, la Regione emana disposizioni concernenti: a) la valutazione del fabbisogno idrico per consumo</p>

<p>umano dei nuovi insediamenti previsti negli strumenti urbanistici comunali;</p> <p>b) la limitazione della parte di terreno impermeabilizzato nei nuovi insediamenti previsti negli strumenti urbanistici comunali e nei progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché nei progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente.</p> <p>3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lett. a), la Regione verifica la compatibilità del fabbisogno idrico con le previsioni del relativo Piano d'Ambito e del Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti. Il fabbisogno eccedente, che si prevede di soddisfare attraverso l'estrazione di acque sotterranee, deve essere compatibile con le disposizioni dell'art. 9.</p> <p>4. Le richieste per le concessioni di incentivi colturali previsti dai piani e dai programmi regionali, nazionali o comunitari, si conformano alle disposizioni di cui all'art. 9</p>	<p>umano dei nuovi insediamenti previsti negli strumenti urbanistici comunali;</p> <p>b) la limitazione della parte di terreno impermeabilizzato nei nuovi insediamenti previsti negli strumenti urbanistici comunali e nei progetti delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché nei progetti relativi ad interventi sul patrimonio edilizio esistente.</p> <p>3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lett. a), la Regione verifica la compatibilità del fabbisogno idrico con le previsioni del relativo Piano d'Ambito e del Piano Regolatore Regionale degli Acquedotti. Il fabbisogno eccedente, che si prevede di soddisfare attraverso l'estrazione di acque sotterranee, deve essere compatibile con le disposizioni dell'art. 9.</p> <p>4. Nelle aree di cui all'art. 8 comma 2, lettere a) e c), possono essere rilasciate in via provvisoria le concessioni di acque pubbliche finalizzate all'ottenimento di incentivi colturali previsti dai piani e dai programmi regionali, nazionali o comunitari.</p>
---	---

PIANO APPROVATO	MODIFICHE
<p>TITOLO IV CORRIDOIO FLUVIALE DEL TEVERE</p> <p>Art. 19 Definizione ed ambito territoriale del corridoio fluviale</p> <p>1. Per corridoio fluviale del Tevere, di cui all'articolo 2, comma 4, si intende l'ambito territoriale delle aree comunque connesse con l'ecosistema fluviale.</p> <p>2. Ai fini della tutela idraulica, nell'ambito del corridoio fluviale, sono individuate le seguenti fasce e zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fascia "AA" - fascia "A" - zone di rischio R3 o R4 	<p>TITOLO IV CORRIDOIO FLUVIALE DEL TEVERE</p> <p>Art. 19 Definizione ed ambito territoriale del corridoio fluviale</p> <p>1. Per corridoio fluviale del Tevere, di cui all'articolo 2, comma 4, si intende l'ambito territoriale delle aree comunque connesse con l'ecosistema fluviale.</p> <p>2. Ai fini della tutela idraulica, nell'ambito del corridoio fluviale, sono individuate le seguenti fasce e zone:</p> <ul style="list-style-type: none"> - fascia "AA" - fascia "A" - zone di rischio R3 o R4

PIANO APPROVATO	MODIFICHE
<p>Art. 22 Disciplina della fascia AA</p> <p>.....</p> <p>3. I manufatti di qualunque tipologia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e.5) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee sono subordinati al rilascio del permesso di costruire ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed al rispetto delle condizioni di cui al comma 10 del presente articolo</p> <p>.....</p>	<p>Art. 22 Disciplina della fascia AA</p> <p>.....</p> <p>3. I manufatti di qualunque tipologia ai sensi dell'art. 3 comma 1 lett. e.5) del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee sono subordinati al rilascio del permesso di costruire titolo abilitativo ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 ed al rispetto delle condizioni di cui al comma 10 del presente articolo.</p> <p>.....</p>

<p>6. Al di fuori della fascia di naturalità di cui ai commi precedenti, in considerazione dell'esistenza di attività antropiche e ricreative, sono consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di adeguamento degli edifici esistenti volti a conseguire il nulla osta idraulico reso ai sensi del R. D. 25 luglio 1904, n. 523 rispetto alla nuova condizione di assetto idraulico; - realizzazione di attracchi finalizzati all'attività nautica e di navigazione nei tratti fluviali idonei di cui alle Tavv. A, B, C, D, sub-allegato 1, parte I dell'Allegato E; <p>.....</p>	<p>6. Al di fuori della fascia di naturalità di cui ai commi precedenti, in considerazione dell'esistenza di attività antropiche e ricreative, sono consentiti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - interventi di adeguamento degli edifici esistenti volti a conseguire il nulla osta idraulico reso ai sensi del R. D. 25 luglio 1904, n. 523 rispetto alla nuova condizione di assetto idraulico; - realizzazione di attracchi finalizzati all'attività nautica e di navigazione e realizzazione di sistemi di ormeggio per installazioni galleggianti nei tratti fluviali idonei di cui alle Tavv. A, B, C, D, sub-allegato 1, parte I dell'Allegato E <p>.....</p>
--	--

PIANO APPROVATO	MODIFICHE
<p>Art. 23 Aree golenali</p> <p>1. Articolazione La fascia "AA", così come rappresentata nella Tav. P5 Cf., identifica la zona di massimo deflusso della piena di riferimento in cui deve essere assicurata la massima officiosità idraulica possibile ai fini della salvaguardia idraulica della città ed è articolata nelle seguenti zone delimitate nelle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E:</p> <p>FASCE ED AREE DI NATURALITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasce di naturalità - Oasi naturalistiche - Aree di confluenza dei fossi - Fascia spondale - Arenile <p>AREE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aree di compensazione e mitigazione ambientale - Aree soggette a bonifica ambientale e ridestinazione funzionale - Aree in dissesto idrogeologico della sponda, deposito e erosione <p>AREE AGRICOLE ORIENTATE A VALENZA NATURALISTICA E PAESAGGISTICA</p> <p>AREE PER LE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aree delle attività sportive e ricreative esistenti - Aree per la localizzazione di nuove attività sportive e ricreative - Aree di libera fruizione non organizzata - Parchi di affaccio - Aree con orti di tipo ricreativo sociale - Siti storico-archeologici <p>.....</p> <p>L'ente competente al rilascio delle concessioni d'uso delle aree golenali demaniali cura la trasposizione cartografica delle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, relative alle zone di assetto della fascia AA tenendo conto della suddivisione in particelle catastali. Nei casi di non corrispondenza dei</p>	<p>Art. 23 Aree golenali</p> <p>1. Articolazione La fascia "AA", così come rappresentata nella Tav. P5 Cf., identifica la zona di massimo deflusso della piena di riferimento in cui deve essere assicurata la massima officiosità idraulica possibile ai fini della salvaguardia idraulica della città ed è articolata nelle seguenti zone delimitate nelle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E:</p> <p>FASCE ED AREE DI NATURALITÀ</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fasce di naturalità - Oasi naturalistiche - Aree di confluenza dei fossi - Fascia spondale - Arenile <p>AREE DI RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aree di compensazione e mitigazione ambientale - Aree soggette a bonifica ambientale e ridestinazione funzionale - Aree in dissesto idrogeologico della sponda, deposito e erosione <p>AREE AGRICOLE ORIENTATE A VALENZA NATURALISTICA E PAESAGGISTICA</p> <p>AREE PER LE ATTIVITÀ DEL TEMPO LIBERO</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aree delle attività sportive e ricreative esistenti - Aree per la localizzazione di nuove attività sportive e ricreative - Aree di libera fruizione non organizzata - Parchi di affaccio Parchi e zone di affaccio - Aree con orti di tipo ricreativo sociale - Siti storico-archeologici <p>.....</p> <p>L'ente competente al rilascio delle concessioni d'uso delle aree golenali demaniali cura la trasposizione cartografica delle Tavv. 5A, 5B,5C, 5D del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, relative alle zone di assetto della fascia AA tenendo conto della suddivisione in particelle catastali. Nei casi di non corrispondenza dei confini con quelli delle particelle catastali, valgono</p>

confini con quelli delle particelle catastali, valgono le destinazioni di zona di estensione prevalente

3. Aree di riqualificazione ambientale

- Aree di compensazione e mitigazione ambientale In corrispondenza della Traversa di Castel Giubileo e dei depuratori Roma nord, Roma sud, Ostia sono individuate nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, zone di mitigazione degli impatti ambientali da inquinamento acustico, visivo, olfattivo e polluzione da destinare alla realizzazione degli interventi delineati rispettivamente nelle schede tecniche dell'elaborato "Interventi di compensazione ambientale e gestione delle aree naturalistiche E3" TEIA 01, TEIA 02, TEIA 05, TEIA 06.

- Parchi di affaccio

All'interno delle aree golenali sono individuate le seguenti zone da destinare alla realizzazione di parchi pubblici, eventualmente attrezzati, a servizio dei contesti urbani adiacenti il fiume rappresentate nelle Tavv.5A, 5B,5C, 5D del Sub - Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, :

- 1 Foro italico
- 2 San Paolo-Marconi
- 3 Magliana
- 4 Monte Cugno
- 5 Ostia antica-Ostia lido
- 6 Isola sacra

In tali aree le nuove concessioni devono prevedere attività compatibili con gli obiettivi del Parco d'affaccio.

5. Aree per le attività del tempo libero

- Aree per la localizzazione di nuove attività sportive e ricreative

Sono individuate all'interno delle golene del Tevere comprese tra Castel Giubileo e Tor di Quinto rappresentate nella **Tav. 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, aree destinate ad ospitare nuove attività sportive e ricreative caratterizzate comunque da bassa densità di impianti e di superfici impermeabili e da sistemazioni a verde con vegetazione di tipo naturale.

In sede di richiesta di concessione, il titolare deve garantire la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 5.

All'interno delle aree per la localizzazione di nuove attività sportive e ricreative sono consentiti i seguenti interventi:

- realizzazione di manufatti amovibili di servizio alle attività sportive e ricreative, compresi locali di servizio, locali tecnici, e servizi igienici, per una superficie massima di 50 mq/ha, con altezza max di 3,2 m. posti al disopra del livello della massima piena;

le destinazioni di zona di estensione prevalente

3. Aree di riqualificazione ambientale

- Aree di compensazione e mitigazione ambientale

In corrispondenza della Traversa di Castel Giubileo e dei depuratori Roma nord, Roma sud, Ostia sono individuate nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, zone di mitigazione degli "impatti ambientali" da inquinamento acustico, visivo, olfattivo e polluzione ~~da destinare~~ **destinate** alla realizzazione degli interventi delineati ~~rispettivamente~~ nelle schede tecniche dell'elaborato "Interventi di compensazione ambientale e gestione delle aree naturalistiche E3" TEIA 01, TEIA 02, TEIA 05, TEIA 06.

- Parchi e zone di affaccio

All'interno delle **Nelle aree** golenali sono individuate le seguenti zone **destinate, sulla base del regime dei vincoli e delle previsioni degli strumenti di pianificazione, alla costituzione di affacci verso il fiume.** ~~da destinare alla realizzazione di parchi pubblici, eventualmente attrezzati, a servizio dei contesti urbani adiacenti il fiume~~

Tali zone sono rappresentate nelle Tavv.5A, 5B,5C, 5D del Sub - Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, :

- 1 Foro italico
- 2 San Paolo-Marconi
- 3 Magliana
- 4 Monte Cugno
- 5 Ostia antica-Ostia lido
- 6 Isola sacra

All'interno di tali zone le parti risultanti demaniali o di proprietà pubblica sono destinabili alla costituzione di "Parchi pubblici di affaccio" a servizio dei contesti urbani adiacenti il fiume.

5. Aree per le attività del tempo libero

- Aree per la localizzazione di nuove attività sportive e ricreative

Sono individuate all'interno delle golene del Tevere comprese tra Castel Giubileo e Tor di Quinto rappresentate nella **Tav. 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, aree destinate ad ospitare nuove attività sportive e ricreative caratterizzate comunque da bassa densità di impianti e di superfici impermeabili e da sistemazioni a verde con vegetazione di tipo naturale.

In sede di richiesta di concessione, il titolare deve garantire la realizzazione degli interventi di cui al precedente comma 5.

All'interno delle aree per la localizzazione di nuove attività sportive e ricreative sono consentiti i seguenti interventi:

- realizzazione di manufatti amovibili di servizio alle attività sportive e ricreative, compresi locali di servizio, locali tecnici, e servizi igienici, per una superficie massima di ~~50~~ **200** mq/ha, con altezza max di 3,2 m. posti al disopra del livello della massima piena;

- parcheggio di servizio per un massimo di 5 posti macchina, da realizzare su pavimentazione semipermeabile;
- campi sportivi, polifunzionali o monofunzionali, esclusivamente scoperti e con tribune di tipo leggero e trasparenti al flusso della piena;
- percorsi di servizio interni alle aree da realizzare con pavimentazioni semipermeabili;
- realizzazione di aree verdi strutturate e naturali;
- recinzioni di tipo trasparente e coerenti con l'officiosità idraulica, non superiore a 1.4 m di altezza.

Per la realizzazione di nuove attività sportive e ricreative sono forniti gli indirizzi progettuali negli "Schemi guida per la realizzazione di nuove attività sportive e ricreative" contenuti nell'Allegato E, Sub-Allegato 3, Parte I –Relazione, nonché le seguenti linee di indirizzo:

- favorire la visibilità del fiume
- lasciare libera quanto più possibile superficie permeabile
- utilizzare tecniche di bio–architettura e tecnologie per il risparmio energetico.

.....

- Aree di libera fruizione non organizzata

Sono individuate lungo l'intero sviluppo lineare del fiume aree golenali destinate al gioco ed alle attività di tempo libero non organizzato rappresentate nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, in cui sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi :

- realizzazione di prati, radure per il gioco, aree boscate e cespugliate;
- percorsi attrezzati ciclo-pedonali e liberi, ed eventuali attraversamenti della fascia di naturalità;
- aree attrezzate per il pic-nic
- installazione di chioschi di servizio amovibili, di max 25 mq complessivi per ettaro, con altezza max di 3,2m. posti al disopra del livello della massima piena;
- installazione di percorsi natura e attrezzature per avvistamento fauna;
- realizzazione di piccoli punti informativi per la didattica ambientale.

Per la realizzazione delle aree di libera fruizione non organizzata sono fornite le seguenti linee di indirizzo progettuale:

- i chioschi di servizio, da realizzare in legno, devono essere possibilmente ubicati in prossimità degli accessi alle aree ed in prossimità degli argini;
- i percorsi di fruizione di servizio devono avere il più possibile andamento naturale e sezioni non costanti;
- le piste ciclabili devono essere realizzate su sede propria, preferibilmente nell'area di sommità arginale.

- parcheggio di servizio per un massimo di 5 posti macchina, da realizzare su pavimentazione semipermeabile;

- campi sportivi, polifunzionali o monofunzionali, esclusivamente scoperti e con tribune di tipo leggero e trasparenti al flusso della piena;

- percorsi di servizio interni alle aree da realizzare con pavimentazioni semipermeabili;

- realizzazione di aree verdi strutturate e naturali;

- recinzioni di tipo trasparente e coerenti con l'officiosità idraulica, non superiore a 1.4 m di altezza.

Per la realizzazione di nuove attività sportive e ricreative sono forniti gli indirizzi progettuali negli "Schemi guida per la realizzazione di nuove attività sportive e ricreative" contenuti nell'Allegato E, Sub-Allegato 3, Parte I –Relazione, nonché le seguenti linee di indirizzo:

- favorire la visibilità del fiume
- lasciare libera quanto più possibile superficie permeabile
- utilizzare tecniche di bio–architettura e tecnologie per il risparmio energetico.

.....

- Aree di libera fruizione non organizzata

Sono individuate lungo l'intero sviluppo lineare del fiume aree golenali destinate al gioco ed alle attività di tempo libero non organizzato rappresentate nelle **Tavv. 5A, 5B,5C, 5D** del Sub-Allegato 3, Parte I dell'Allegato E, in cui sono consentiti esclusivamente i seguenti interventi :

- realizzazione di prati, radure per il gioco, aree boscate e cespugliate;
- percorsi attrezzati ciclo-pedonali e liberi, ed eventuali attraversamenti della fascia di naturalità;
- aree attrezzate per il pic-nic;
- **attrezzature amovibili quali chioschi, punti di ristoro, servizi igienici per una superficie complessiva di max. 100 mq per ettaro posti al di sopra del livello di massima piena**
- installazione di percorsi natura e attrezzature per avvistamento fauna;
- realizzazione di piccoli punti informativi per la didattica ambientale.

Per la realizzazione delle aree di libera fruizione non organizzata sono fornite le seguenti linee di indirizzo progettuale:

- i chioschi di servizio, da realizzare in legno, devono essere possibilmente ubicati in prossimità degli accessi alle aree ed in prossimità degli argini;
- i percorsi di fruizione di servizio devono avere il più possibile andamento naturale e sezioni non costanti;
- le piste ciclabili devono essere realizzate su sede propria, preferibilmente nell'area di sommità arginale.

8. Trasformabilità delle aree golenali Nelle aree golenali, come identificate dalla fascia "AA", prescindendo dal regime proprietario, si possono

	attuare interventi di trasformazione salvaguardando comunque le finalità delle diverse destinazioni di cui al presente art.23. Nel caso di richiesta di concessione le verifiche andranno condotte tramite l'istituto della Conferenza di Servizi di cui all'art.33, comma 1, negli altri casi l'intervento dovrà acquisire comunque il parere di compatibilità con le finalità della pianificazione di bacino rilasciato dall'Autorità di bacino.
--	--

PIANO APPROVATO	MODIFICHE
<p>Art. 24 Specchi acquei ed installazioni galleggianti</p> <p>.....</p> <p>2. Ormeaggio di navi e galleggianti</p> <p>.....</p> <p>2.1. Le strutture necessarie per l'ormeaggio di navi e galleggianti possono essere realizzate soltanto nei tratti idonei al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei così come previsto al successivo comma 3 del presente articolo.</p> <p>.....</p> <p>2.3. Lo stazionamento delle navi e galleggianti in corrispondenza di tali strutture è consentito nei limiti esclusivi dell'area di specchio acqueo concesso. Tale area non può comunque eccedere la larghezza di 10,00 metri dal ciglio di sponda, comprensiva della larghezza dello stesso pontile di ormeaggio</p> <p>.....</p> <p>.....</p> <p>3.3 Lungo le sponde del Canale navigabile di Fiumicino per quanto attiene l'uso degli specchi acquei sono consentite esclusivamente le opere di attracco per lo stazionamento di navi e/o galleggianti, mentre lungo le sponde dell'Isola di Tor Boacciana sono consentiti solo opere per l'attracco di pubblici servizi, al fine di salvaguardarne il valore paesistico ambientale</p>	<p>Art. 24 Specchi acquei ed installazioni galleggianti</p> <p>.....</p> <p>2. Ormeaggio di navi e galleggianti</p> <p>.....</p> <p>2.1. Le strutture necessarie per l'ormeaggio continuativo di navi e galleggianti possono essere realizzate soltanto nei tratti idonei al rilascio di concessioni di occupazione di specchi acquei così come previsto al successivo comma 3 del presente articolo.</p> <p>.....</p> <p>2.3. Lo stazionamento delle navi e galleggianti in corrispondenza di tali strutture è consentito nei limiti esclusivi dell'area di specchio acqueo concesso. Tale area non può comunque eccedere la larghezza di 10,00 metri dal ciglio di sponda, comprensiva della larghezza dello stesso pontile di ormeaggio</p> <p>2.4 Le strutture necessarie per permettere l'ormeaggio di galleggianti e navi, se effettuato in modo non continuativo, non sono soggette alle limitazioni dei tratti identificati come non idonei allo stazionamento, di cui alle Tavv, A,B,C,D del Sub-Allegato 1, Parte I dell'Allegato E. In tal caso sarà oggetto di richiesta di concessione solo l'area di specchio liquido strettamente occupata dalla struttura di ormeaggio, nonché la eventuale area di sedime golenale</p> <p>.....</p> <p>3.1 bis Lo stazionamento di I.G., richiesto a carattere temporaneo, esercitato esclusivamente nel periodo 30 maggio - 30 settembre è escluso dalle limitazioni di cui al punto precedente.</p> <p>.....</p> <p>3.3 Lungo il le sponde del Canale navigabile di Fiumicino la concessione per quanto attiene l'uso degli specchi acquei, nei tratti definiti "idonei" di cui alle Tavv, A,B,C,D del Sub-Allegato 1, Parte I dell'Allegato E, e la realizzazione delle relative opere è consentita esclusivamente i sono consentite esclusivamente le opere di attracco per lo stazionamento di delle sole navi o galleggianti, ferma restando la previsione relativa all'ormeaggio non continuativo di cui al comma 2.4 del presente articolo per i rimanenti tratti del Canale. mentre</p>

<p>.....</p> <p>6. Stazionamento di I.G. in corrispondenza di tratti fluviali a valenza ambientale</p> <p>6.1. Nei tronchi di fiume compresi rispettivamente tra Castel Giubileo e Ponte Milvio e tra Ponte Marconi e la foce, ove il corso fluviale è caratterizzato da elementi a valenza ambientale da conservare e valorizzare, sono ammesse esclusivamente I.G. adibite ad attività culturali, storiche, sportive e di fruibilità ricollegabili direttamente alla stessa funzione di conservazione e valorizzazione.</p> <p>6.2. Nei tronchi di fiume di cui al comma 6.1 la distanza minima tra due I.G successive non può mai essere inferiore a 200 metri.</p>	<p>lungo le sponde dell'Isola di Tor Boacciana sono consentiti solo opere per l'attracco di pubblici servizi, al fine di salvaguardarne il valore paesistico ambientale. Nei tratti definiti idonei dell'Isola Boacciana, di cui alla Tav. A del Sub-Allegato 1, al fine della salvaguardia paesistica ambientale dei luoghi, la possibilità di concessione di specchi acquei e la realizzazione delle relative opere è consentita esclusivamente per le attività di fruibilità naturalistica; la previsione relativa all'ormeggio non continuativo di cui al comma 2.4 del presente articolo per i rimanenti tratti dell'isola è limitata per gli scopi di fruibilità naturalistica</p> <p>.....</p> <p>6. Stazionamento di I.G. in corrispondenza di tratti fluviali a valenza ambientale</p> <p>6.1. Nei tronchi di fiume compresi rispettivamente tra Castel Giubileo e Ponte Milvio e tra Ponte Marconi e la foce, ove il corso fluviale è caratterizzato da elementi a valenza ambientale da conservare e valorizzare, sono ammesse esclusivamente I.G. adibite ad attività culturali, storiche, sportive e di fruibilità ricollegabili direttamente alla stessa funzione di conservazione e valorizzazione.</p> <p>6.2. Nei tronchi di fiume di cui al comma 6.1 la distanza minima tra due I.G successive non può mai essere inferiore a 200 metri la distanza minima tra due I.G. successive, comunque superiore a quella di cui al comma 5.3, è valutata in relazione alle caratteristiche del tratto.</p>
---	---

PIANO APPROVATO	MODIFICHE
<p>Art. 28 Zonizzazione del Parco fluviale del Tevere</p> <p>1. Il Parco fluviale del Tevere è costituito dalla fascia "AA" articolata nelle zone di cui all'art. 23 comma 1 nonché dalle seguenti zone rappresentate nella Tav. P3 Cf:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Zona agricola della bonifica storica b) Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo c) Zona per attività ricreative, sportive e del tempo libero d) Zone umide 	<p>Art. 28 Zonizzazione del Parco fluviale del Tevere</p> <p>1. Il Parco fluviale del Tevere è costituito dalla fascia "AA" articolata nelle zone di cui all'art. 23 comma 1 nonché dalle seguenti zone rappresentate nella Tav. P3 Cf:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Zona agricola della bonifica storica b) Zona naturalistica con attrezzature a carattere estensivo c) Zona per attività ricreative, sportive e del tempo libero d) Zone umide e) Zona lineare attrezzata

PIANO APPROVATO	MODIFICHE
<p>ARTICOLO GIA' PRESENTE NEL PROGETTO DI PIANO ADOTTATO ED OMESSO PER MERO ERRORE MATERIALE NEL PIANO APPROVATO</p>	<p>ARTICOLO DA REINSERIRE NEL PIANO APPROVATO</p>

<p>Art. 31 Zona lineare attrezzata</p> <p>1. La zona lineare attrezzata è caratterizzata dal potenziamento e dalla ricostituzione del rapporto fiume città, anche mediante manifestazioni legate ad attività culturali ed espositive temporanee. Al fine di recuperare gli affacci della città consolidata e la fruibilità delle banchine e delle sponde, sono consentiti gli interventi definiti all'interno del Protocollo di intesa tra Autorità di Bacino del Tevere e Comune di Roma stipulato in data 6 maggio 2002.</p> <p>2. E' consentita la manutenzione delle opere di difesa e delle banchine, nonché la realizzazione di opere atte ad assicurarne la continuità.</p>	<p>Art. 31 BIS Zona lineare attrezzata</p> <p>1. La zona lineare attrezzata è caratterizzata dal potenziamento e dalla ricostituzione del rapporto fiume città, anche mediante manifestazioni legate ad attività culturali ed espositive temporanee. Sono consentiti gli interventi che conseguono il fine di recuperare gli affacci della città consolidata e la fruibilità delle banchine e delle sponde, definiti all'interno del Protocollo di intesa tra Autorità di Bacino del Tevere e Comune di Roma stipulato in data 6 maggio 2002.</p> <p>2. E' consentita la manutenzione delle opere di difesa e delle banchine, nonché la realizzazione di opere atte ad assicurarne la continuità.</p>
---	---

PIANO APPROVATO	MODIFICHE
<p>Art. 33 Norme comuni per il rilascio delle concessioni di specchi acquei e di aree golenali demaniali</p> <p>1. Disposizioni generali</p> <p>1.1 Per il rilascio di nuove concessioni d'uso, ovvero per il rinnovo di quelle esistenti, all'interno delle aree golenali o degli specchi d'acqua, il soggetto competente convoca una conferenza di servizi cui partecipano l'Autorità idraulica competente, l'Autorità di Bacino del fiume Tevere, il Comune interessato e la Capitaneria di Porto.</p>	<p>Art. 33 Norme comuni per il rilascio delle concessioni di specchi acquei e di aree golenali demaniali</p> <p>1. Disposizioni generali</p> <p>1.1 Per il rilascio di nuove concessioni d'uso, ovvero per il rinnovo di quelle esistenti, all'interno delle aree golenali o degli specchi d'acqua, il soggetto competente convoca una conferenza di servizi cui partecipano l'Autorità idraulica competente, l'Autorità di Bacino del fiume Tevere, il Comune interessato e la Capitaneria di Porto.</p> <p>1.1bis Le Conferenze di Servizi di cui al punto precedente sono convocate dall' Agenzia delle Dogane, dalla Regione o dai Comuni in ragione della titolarità dell'area, come compresa rispettivamente nel Demanio Statale, Regionale o nel patrimonio degli Enti Locali.</p>